

**IMPUGNAZIONE INCIDENTALMENTE TARDIVA E GARANZIA IMPROPRIA:  
PER LA S.C. INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE TARDIVA DEL CAPO  
SULL'OBLIGAZIONE GARANTITA IN CASO DI IMPUGNAZIONE  
PRINCIPALE DELLA SOLA DECISIONE SUL RAPPORTO DI GARANZIA**

*Camilla Stochino* \*

**Corte di cassazione, Sez. III, 13 Giugno 2023, n. 16899**

*Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il caso – 3. Osservazioni critiche sul percorso logico argomentativo seguito dalla Corte – 4. Conclusioni.

1. – Con ordinanza n. 16988 del 13 giugno 2023 <sup>1</sup> la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla complessa tematica dei limiti soggettivi all'impugnazione incidentale tardiva. L'intervento della Corte si inserisce nell'ambito di un problema ancora aperto, oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale che, ad oggi, pare ancora lontano dal trovare una soluzione definitiva <sup>2</sup>.

\* Dottoressa in Giurisprudenza.

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) al momento della redazione della presente nota, ma reperibile nella banca dati del sito [dejure.it](http://dejure.it).

<sup>2</sup> In dottrina, tradizionalmente a favore di un orientamento maggiormente estensivo, E. Grasso, *Le impugnazioni incidentali*, Milano, 1973, passim e A. Cerino Canova-C. Consolo, voce *Impugnazioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, passim. In una posizione restrittiva, in-



La questione, in sintesi, trae origine dalla necessità di rispondere a uno dei principali interrogativi in tema di applicazione dell'art. 334 c.p.c., ossia stabilire *da chi e nei confronti di chi* possa essere proposta un'impugnazione incidentale tardiva.

Nello scenario attuale due opposti orientamenti tentano di fornire una risposta alla questione, con soluzioni totalmente divergenti<sup>3</sup>.

Il primo orientamento, restrittivo, muove da un'interpretazione letterale dell'art. 334, comma 1, c.p.c., il quale stabilisce che l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dalla parte contro cui sia stata rivolta l'impugnazione principale ovvero da coloro nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.<sup>4</sup>. Secondo detto orientamento il legislatore avrebbe inteso introdurre *ab origine* una limitazione soggettiva all'impugnazione tardiva, circoscrivendone l'esperibilità ai soli soggetti direttamente colpiti dall'impugnazione principale ovvero parti di cause inscindibili o dipendenti. In questa prospettiva, vi sarebbe una sostanziale esclusione dell'operatività dell'art. 334 c.p.c. rispetto alle cause scindibili, nell'ambito delle quali l'impugnazione sarebbe proponibile solo nell'ipotesi in cui chi censura la sentenza in via incidentale sia anche destinatario diretto dell'impugnazione principale<sup>5</sup>.

Questa limitazione viene tradizionalmente giustificata invocandosi la finalità dell'art. 334 c.p.c. di favorire l'accettazione della sentenza ad opera delle parti e si fonda sulla diversa disciplina processuale impartita dagli artt. 331 e 332 c.p.c..

Com'è noto, il trattamento processuale riservato *ex art.* 331 c.p.c. alle cause inscindibili o dipendenti determina in sede di impugnazione un liti-

vece, A. Attardi, *Limiti di applicazione del gravame tardivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 173.

<sup>3</sup> A titolo meramente esemplificativo, possono citarsi, *ex multis*, a favore dell'orientamento estensivo: Cass. 12-05-2021, n. 12594; Cass. 11-11-2020, n. 25285; Cass. 11-11-2020, n. 25287; Cass. 9-07-2020, n. 14596; Cass. 24-06-2020, n. 12444; A favore dell'orientamento restrittivo invece: Cass. 22-06-2022, n. 20176; Cass. 22-12-2021, n. 41254; Cass. 30-06-2021, n. 18434; Cass. 4-03-2020, n. 5989.

<sup>4</sup> Sul tema cfr., per tutti, L. Baccaglini, *Obbligazioni solidali ad interesse comune e impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 84, con la dottrina e la giurisprudenza *ivi* citate.

<sup>5</sup> A tale orientamento restrittivo si associa dunque un modello applicativo della norma fondato su un preventivo vaglio di ammissibilità da effettuarsi alla luce dell'alternatività tra gli artt. 331 o 332 c.p.c.. Nell'ambito dei giudizi che abbiano coinvolto una pluralità di parti, l'interprete sarà infatti tenuto ad accertare preventivamente se le cause possano dirsi o meno inscindibili. Laddove si riscontri l'applicabilità dell'art. 332 c.p.c. l'impugnazione tardiva dovrà dichiararsi inammissibile, eccettuata solo l'ipotesi in cui l'impugnante sia anche impugnato principale.

sconsorzio necessario tra tutti i soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, i quali, per il solo fatto della notificazione dell'impugnazione, assumeranno la qualità di parte anche in sede di impugnazione<sup>6</sup>. Detti soggetti, in quanto formalmente vincolati alla sentenza resa all'esito del nuovo giudizio, saranno destinati a subire gli effetti dell'eventuale accoglimento delle impugnazioni altrui e, dunque, esposti al rischio di subire un aggravamento della propria soccombenza. Il non riconoscere loro il potere di impugnare anche oltre la scadenza dei termini ordinari comporterebbe, di fatto, un incentivo alla proposizione di impugnazioni meramente cautelative. A fronte di una soccombenza parziale astrattamente accettabile, infatti, detti soggetti sarebbero indotti ad impugnare per non subire il rischio di un'impugnazione avversaria – magari effettuata a ridosso dei termini – la quale aprirebbe le porte ad un giudizio di secondo grado idoneo a pregiudicarli<sup>7</sup>.

Le esigenze appena citate non si individuano invece, secondo tale orientamento restrittivo, nei giudizi aventi ad oggetto cause scindibili *ex art. 332 c.p.c.*. In queste ipotesi, infatti, i soggetti non direttamente destinatari dell'impugnazione principale non acquisiscono, neppure con la notificazione dell'impugnazione, la qualità di parte nel giudizio di impugnazione<sup>8</sup>. Rimanendo dunque estranei rispetto al giudizio di impugnazione ipoteticamente instaurato nei confronti di altra parte processuale, in quanto titolari di rapporti autonomi e ormai tutelati dal giudicato, essi non potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento dell'impugnazione principale. Sicché, l'eventuale impugnazione incidentale tardiva da essi proposta non configurerebbe che un ripensamento rispetto alla soccombenza inizialmente accettata.

<sup>6</sup> Sul punto F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2019, 325 s., in cui si sottolinea come la finalità perseguita dal legislatore sia quella di garantire il principio di unicità della decisione, garantendo che la statuizione circa l'assetto di interessi determinato all'esito del giudizio sia unica per tutte le parti, evitando il rischio di decisioni incompatibili. In tale contesto, “*o il giudice dell'impugnazione è posto in grado di pronunciarsi nei confronti di tutto e di tutti o, se non è messo in grado di farlo, non pronuncia nei confronti di alcuno.*”.

<sup>7</sup> Al contrario, l'attribuzione a detti soggetti di un potere di reazione *ex art. 334 c.p.c.* costituirebbe un incentivo all'accettazione della sentenza: il soggetto parzialmente soccombente ma comunque soddisfatto del risultato complessivamente ottenuto potrebbe astenersi dall'impugnazione, sapendo che in caso di impugnazioni altrui, anche “dell'ultimo minuto”, potrebbe comunque rimettere in discussione i capi a lui sfavorevoli.

<sup>8</sup> La notificazione prevista dall'art. 332 c.p.c. non assolve infatti che a una funzione di mera *litis denuntiatio*, volta solo ad informare le parti che ancora possano impugnare della proposizione dell'impugnazione, sì da evitare il proliferare dei giudizi ed attualizzare l'obbligo di impugnazione incidentale previsto ai sensi dell'art. 333 c.p.c.. Sul punto si v. F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, II, cit., 328.

In definitiva, dunque, a fondamento di tale orientamento restrittivo vi è la convinzione che la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva debba attribuirsi solo al soggetto destinato ad acquisire la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, sulla base della considerazione che solo questi subirà gli effetti della sentenza pronunciata all'esito della stessa; tesi questa contrastata dal secondo orientamento estensivo.

Questo secondo orientamento, inauguratosi a partire dalla 'storica' pronuncia della Cassazione n. 24627/2007 resa a Sezioni Unite, fonda la legittimazione alla impugnazione tardiva sulla base del *criterio della reale utilità pratica*, ammettendo l'impugnazione tardiva – anche nelle cause scindibili – ogniqualvolta l'impugnazione principale sia idonea a modificare l'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata ed accettato dal soggetto inizialmente rimasto inerte<sup>9</sup>.

Secondo questa interpretazione è da confutarsi l'assunto per cui solo il soggetto *formalmente* parte del giudizio di impugnazione possa subire il rischio di un aggravamento della propria soccombenza per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione principale, dovendosi al contrario considerare anche le conseguenze indirette e riflesse dell'esito del giudizio<sup>10</sup>. Anche sog-

<sup>9</sup> Cass. s.u. 27-11-2007, n. 24627, in *Corriere giur.*, 2008, 1701 ss., con nota di C. Consolo, *Condebito solidale fra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre più ardua (con tentativo di ritorno all'art. 471 comma 2, n.3, c.p.c. 1865)*, sentenza che, per la prima volta, ammette l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva avente contenuto adesivo nell'ambito dei giudizi relativi a cause scindibili. La fattispecie trae origine da una condanna resa nei confronti di due coobbligati solidali ed impugnata in via principale da solo uno di essi. In tale giudizio, la Cassazione dichiara l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva avente contenuto adesivo promossa dal coobbligato precedentemente inerte, sulla scorta della considerazione per cui l'accoglimento dell'impugnazione principale avrebbe pregiudicato, in tutto o in parte, il diritto di regresso di questi. Sebbene la motivazione della pronuncia presenti alcuni aspetti di criticità – ci si riferisce, in particolare, alla premessa con cui Corte attribuisce alla spontanea notificazione dell'impugnazione nei confronti dei soggetti non impugnati una valenza diversa rispetto a quella del mero avviso di lite – non può disconoscersi la portata innovativa di tale intervento di *revirement*, attraverso cui si determina la creazione di un nuovo modello applicativo dell'art. 334 c.p.c.. Sul punto, si v. L. Baccaglioni, *Obbligazioni solidali ad interesse comune e impugnazione incidentale tardiva*, cit., p. 86 e S. Turatto, *Condebito solidale e "interesse all'impugnazione": le Sezioni Unite verso la caduta dell'ultimo limite all'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 689 s.

<sup>10</sup> In tale prospettiva si accoglie una nuova definizione della stessa nozione di "parte". "Parte" non è più solo il soggetto formalmente vincolato agli esiti di una sentenza, ma è altresì colui che, seppur indirettamente, ne subisce potenzialmente gli effetti pregiudizievoli. In tali termini si v. Cass. 11-11-2020, n. 25285, per cui "è il principio funzionale dell'interesse ad agire che sorregge la conclusione dell'ammissibilità dell'impugnazione (...), in assenza di limitazioni letterali evincibili dall'art. 334 c.p.c., comma 1, dovendosi intendere per "parte contro cui è proposto il gravame" ogni parte che potrebbe subire effetti pregiudizievoli".

getti non destinati ad acquisire la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, infatti, potrebbero subire conseguenze a livello sostanziale a causa dell'accoglimento dell'impugnazione principale, e non potrebbe individuarsi una valida giustificazione per escludere in dette ipotesi una legittimazione ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. Secondo questa lettura, dunque, il presupposto applicativo della norma sarebbe costituito dal solo interesse all'impugnazione, sicché l'interprete, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, non dovrebbe più sciogliere l'alternativa tra applicabilità dell'art. 331 c.p.c. ovvero 332 c.p.c., ma solo verificare in concreto la sussistenza di detto interesse.

La pronuncia in esame affronta la questione relativa alla legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva nell'ambito dei rapporti di garanzia impropria. La *quaestio iuris*, in particolare, riguarda la legittimazione del garantito, destinatario di un'impugnazione principale proposta dal garante e relativa al solo rapporto di garanzia, a proporre impugnazione tardiva per rimettere in discussione la propria condanna nei confronti degli attori.

2. – La pronuncia annotata trae origine da una richiesta avanzata da due coniugi – *iure proprio* ed in qualità di legali rappresentanti del figlio minore – di risarcimento dei danni derivanti da perdita del feto ascrivibile a responsabilità medica.

Avanti il Tribunale di Treviso erano convenuti, ai fini della pronuncia di una condanna in solido, lo specialista in ginecologia presso l'Ospedale Civile di Treviso, C.V., medico cui veniva imputato di aver tenuto una condotta negligente nei confronti della gestante, il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale e l'Azienda ULSS n. 9 della Regione Veneto.

Nel corso del giudizio il medico C.V. otteneva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, la quale si costituiva contestando sia la dedotta responsabilità del convenuto sia, comunque, la pretesa sussistenza della copertura assicurativa. Il giudizio di primo grado si concludeva, a seguito di C.T.U., con rigetto della domanda degli attori.

All'esito del giudizio di appello, la Corte di appello di Venezia riformava la decisione e, da un lato, ritenuta la responsabilità di C.V. lo condannava al pagamento della complessiva somma di euro 451.435,00, dall'altro, riconoscendo la fondatezza della domanda di garanzia, dichiarava la compagnia as-

sicuratrice tenuta a manlevare il ginecologo di dette somme, comprese le spese processuali.

La compagnia assicuratrice proponeva ricorso in Cassazione, impugnando il solo capo relativo alla sussistenza del rapporto di garanzia, senza formulare alcuna censura avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità risarcitoria del sanitario. Il medico C.V. proponeva ricorso incidentale censurando il capo che lo aveva condannato al risarcimento dei danni. Il ricorso, tuttavia, veniva dichiarato dalla Suprema Corte inammissibile perché tardivo.

A giudizio della Corte, infatti, la circostanza per cui l'impugnazione principale avesse ad oggetto il solo rapporto di garanzia, impugnato per ragioni interne ed ultronee rispetto alle statuizioni rese con riguardo al rapporto debitorio presupposto, determinava una scindibilità delle cause in sede impugnazione, tale da precludere al ricorrente incidentale la facoltà di avvalersi dello strumento di cui all'art. 334 c.p.c. per rimettere in discussione il rapporto tra lo stesso e i danneggiati.

Secondo la ricostruzione proposta, infatti, una simile legittimazione si sarebbe potuta ammettere solo nei limiti in cui in sede di impugnazione vi fosse stato il permanere di un nesso di dipendenza tra il rapporto fondamentale e quello di garanzia, ossia, in concreto, solo laddove l'impugnazione principale avesse rimesso in discussione, anche solo indirettamente, la misura o l'esistenza dell'obbligazione garantita. Solo entro detti limiti infatti la censura della sentenza da parte del garante, riaprendo il 'dibattito' sul rapporto debitorio pregiudiziale e, dunque, sulle premesse fattuali e giuridiche presupposte della garanzia, avrebbe giustificato un'estensione oggettiva e soggettiva del giudizio, tale da superare l'intangibilità di capi non tempestivamente impugnati<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> La Corte dunque implicitamente ammette che il garante sarebbe stato legittimato ad impugnare anche in via principale il capo relativo all'esistenza del rapporto principale presupposto, e riconduce a detta eventualità la necessaria applicazione dell'art. 331 c.p.c.. La posizione è in continuità con Cass. s.u. 4-12-2015, n. 24707 (§ 15.4), in *Giur. it.*, 2016, 580, con nota di C. Consolo, L. Baccaglioni, F. Godio, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*. Chi scrive nutre dei dubbi rispetto a tale legittimazione. In particolare, si fatica ad individuare il fondamento della legittimazione del garante ad impugnare un rapporto rispetto a cui è privo di titolarità. Sul punto appare invece condivisibile la posizione di B. Gambineri, *L'appello civile (II parte) – Il litisconsorzio in fase di gravame*, in *Giur. it.*, 2019, 456 s., per cui il garante potrebbe contestare l'esistenza ed il modo d'essere del rapporto pregiudiziale solo *incider tantum*, nei riguardi del garantito ed agli effetti del solo rapporto di garanzia, con conseguente applicazione dell'art. 332 c.p.c..

Viceversa, in caso di impugnazione principale del solo capo concernente il rapporto di garanzia, censurato per ragioni che non riguardano le statuizioni sul rapporto garantito presupposto, l'originario vincolo di dipendenza viene meno. In altri termini, la sopravvenuta scindibilità delle cause precluderebbe la facoltà di avvalersi dello strumento di cui all'art. 334 c.p.c. al fine di ottenere la cassazione della decisione sul rapporto principale non tempestivamente impugnata. Il rapporto principale rimarrebbe infatti estraneo al giudizio e la decisione della Cassazione non potrebbe riguardarlo, perché la legittimazione e l'interesse alla proposizione di una impugnazione incidentale tardiva non potrebbe sorgere per effetto dell'impugnazione principale, ma solo al momento della soccombenza ossia fin dalla pubblicazione della sentenza<sup>12</sup>.

A giudizio della Corte, quindi, il ricorso incidentale del medico avente ad oggetto la statuizione relativa alla propria condanna risarcitoria era *ictu oculi* diretto a soddisfare un interesse insorto fin dal momento dell'emanazione della sentenza di secondo grado e avrebbe dovuto essere tutelato nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., senza la possibilità di beneficiare della 'rimessione in termini' di cui all'art. 334 c.p.c., con conseguente inammissibilità della impugnazione incidentale tardiva.

3. – La Corte, dunque, esclude l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva sulla base di un'interpretazione meramente letterale dell'art. 334 c.p.c., secondo cui possono proporre l'impugnazione incidentale tardiva i soli soggetti espressamente richiamati dalla norma, facendone altresì discendere la (discutibile) conclusione per cui tali soggetti potrebbero altresì essere gli *unici* destinatari dell'impugnazione.

Muovendo da una presunta necessaria correlazione tra soggetti legittimati attivi e legittimati passivi, l'impugnazione incidentale tardiva diviene, secondo la ricostruzione prospettata, esperibile solo contro l'impugnante principale – al netto di un mero strumento di ritorsione – o nei confronti di altro soggetto contraddittore necessario ai sensi dell'art. 331 c.p.c.<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Utilizzando le parole della Corte, "Non pare dubbio che analoga conclusione si imponga nel caso in questione, nel quale, evidentemente, l'interesse all'impugnazione della statuizione di condanna al risarcimento del danno, in punto di quantificazione dello stesso, era certamente sorto già al momento della pubblicazione della sentenza e su di esso nessuna incidenza può invece assumere, in iure, l'impugnazione del garante, relativa esclusivamente al rapporto di garanzia impropria." (Cass. 13-06-2023, n.16899, §11).

<sup>13</sup> L'interpretazione tradizionale è efficacemente descritta da Cass. 19-07-2000, n. 9497. In tale sede si afferma che se legittimato a proporre l'impugnazione tardiva non è solamente colui

Il medesimo approccio formalistico caratterizza anche la verifica che la Corte conduce sull'interesse ad impugnare posto che lo stesso assume valore meramente logico consequenziale, venendo dedotto – alla stregua di un ragionamento quasi sillogistico – dalla premessa dell'esistenza di un rapporto di dipendenza o inscindibilità tra cause. In netta contrapposizione rispetto agli approdi giurisprudenziali maturati a partire dalla già ricordata pronuncia a Sezioni Unite n. 24627/2007, la Corte sembra infatti disconoscere la rilevanza e, soprattutto, l'autonomia della nozione di interesse all'impugnazione, il quale non viene più indagato in termini concreti nell'ambito del risultato pratico complessivamente determinatosi nei diversi gradi di giudizio, ma viene *tout court* affermato nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 331 c.p.c., e negato per l'ipotesi dell'art. 332 c.p.c..

In tal senso, invero apoditticamente, la Corte, dopo aver rilevato la scindibilità dei giudizi in sede impugnatoria, si limita ad affermare che l'interesse del garantito all'impugnazione del rapporto principale “*era certamente sorto già al momento della pubblicazione della sentenza*” limitandosi a motivare brevemente che sul capo (tardivamente) impugnato alcuna incidenza *in iure* avrebbe potuto avere il gravame del garante. Viceversa, secondo la Corte, se il garante avesse messo nuovamente in discussione il rapporto principale – anche indirettamente, impugnando cioè il solo rapporto di garanzia ma per ragioni non esclusivamente interne –, la permanenza del nesso di dipendenza *ex art.* 331 c.p.c. avrebbe consentito di ritenere l'interesse all'impugnazione incidentale del garantito insorto per effetto dell'impugnazione altrui<sup>14</sup>.

che subisce l'impugnazione principale, ma anche il terzo cui fa capo un rapporto legato al primo da un nesso di inscindibilità o dipendenza, è ragionevole ritenere che tale regola debba valere anche a termini rovesciati: l'impugnazione tardiva potrà dunque essere rivolta contro un soggetto diverso dall'impugnante principale, solo laddove la causa gli sia comune in virtù di un nesso di inscindibilità o dipendenza.

<sup>14</sup> La Corte muove in tal senso dalla premessa per cui anche l'impugnazione del solo rapporto di garanzia “per motivi comuni” determini l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. in sede di giudizio di impugnazione. Del fondamento di tale premessa potrebbe in realtà discutersi. Il giudice dell'impugnazione potrebbe infatti limitarsi in tale ipotesi a giudicare *incider tantum* del rapporto principale. Un eventuale contrasto di accertamenti realizzerebbe in tal senso un'incompatibilità logica, ma non anche un'incompatibilità giuridica. A favore dell'applicabilità dell'art. 332 c.p.c. S. Menchini, *La struttura (oggettiva e soggettiva) del giudizio di impugnazione in caso di chiamata in garanzia dell'assicuratore per la responsabilità civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 1077 s.. Negli stessi termini E. Merlin, *Note su obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo e litisconsorzio nelle obbligazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1175 ss., per cui l'alternatività tra l'applicazione dell'art. 331 ovvero 332 c.p.c. andrebbe sciolta in base al criterio dell'ingiustizia sostanziale del conflitto decisorio. Si noti come, in tale prospettiva, l'eventuale interesse degli attori a partecipare al giudizio – sulla scorta della conside-



La decisione si presta ad alcune considerazioni critiche.

Guardando la fattispecie in una prospettiva sostanziale, non può certamente disconoscersi l'idoneità dell'impugnazione principale "propria" ad incidere *concretamente* sulla posizione del garantito rispetto all'obbligazione principale risarcitoria. A fronte di una sentenza di duplice condanna, del garantito nei confronti degli attori e del garante nei confronti del garantito, non può infatti escludersi che l'interesse del garantito all'impugnazione del capo della sentenza che accoglie la domanda promossa contro di lui venga in concreto "neutralizzato" dall'accoglimento della domanda di manleva in suo favore<sup>15</sup>.

In detto contesto il risultato pratico complessivamente determinato dalla pronuncia potrà pertanto essere ritenuto soddisfacente dal garantito, il quale si risulterà soccombente ma, di fatto, non sarà tenuto a sopportare le conseguenze economiche della propria condanna. In una siffatta situazione potrà allora darsi che il garantito si astenga dalla proposizione di un'impugnazione principale ed accetti la propria soccombenza. Risulta tuttavia chiaro che tale accettazione non avrà carattere incondizionato ma, al contrario, sarà subordinata – alla stregua dell'apposizione di una clausola *rebus sic stantibus* – al permanere della facoltà del condannato di riversare sul garante le conseguenze economiche della lite.

Il venir meno di tale garanzia, per effetto della proposizione di un'impugnazione principale ad opera del soggetto tenuto alla manleva, non potrà allora che determinare il risorgere dell'interesse del garantito a contestare la propria condanna<sup>16</sup>.

L'accoglimento dell'impugnazione del garante, infatti, determinerebbe un aggravamento della soccombenza del garantito, non nel senso di una formale modifica delle statuizioni contro di lui rese, bensì nei termini di un assoggettamento dello stesso alla sopportazione dell'intero peso economico della propria soccombenza.

razione per cui, per il creditore, non è indifferente la persona del debitore – potrebbe comunque essere soddisfatto ammettendosi l'esperibilità dell'istituto di cui all'art. 334 c.p.c..

Per una posizione analoga a quella della Corte, invece, F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, cit., 332-336.

<sup>15</sup> Si veda in tal senso anche C. Corrado, *Riflessioni a margine degli artt. 334 e 331 c.p.c.*, in *Riv. dir. process.*, 2008, V, 1422 s.

<sup>16</sup> Sulla legittimazione del garantito a proporre impugnazione incidentale tardiva nel caso di impugnazione del rapporto di garanzia per motivi diversi dal rapporto principale anche B. Gambineri, *L'appello civile (II parte) – Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., 456 s.

In tale prospettiva, ad avviso di chi scrive, il giudizio relativo all'inscindibilità delle cause dovrebbe giocare un ruolo del tutto marginale. Nell'ipotesi considerata, come peraltro nella fattispecie oggetto della pronuncia annotata, il garantito precedentemente inerte è indotto ad impugnare incidentalmente per il solo fatto dell'impugnazione del rapporto di garanzia e, dunque, per il solo rischio della perdita della manleva.

4. – Vi è difficoltà allora, al netto delle considerazioni sopra svolte, a condividere il percorso logico argomentativo seguito dalla Suprema Corte nella pronuncia annotata e, in particolare, a comprendere l'affermazione implicitamente *ini* contenuta relativa ad una correlazione necessaria tra vincolo di inscindibilità ed interesse all'impugnazione tardiva, quest'ultimo inteso nel senso di interesse autonomo insorto per effetto dell'impugnazione principale<sup>17</sup>.

Né l'adesione a un siffatto orientamento restrittivo potrebbe ad avviso di chi scrive giustificarsi invocando esigenze di tutela della *res iudicata* e principi di economia processuale. Pare infatti che il rischio di un *ritardo* nella formazione della *res iudicata* meriti di essere accettato se prevenirlo – aderendo all'interpretazione avallata dalla Corte – incentiva impugnazioni meramente cautelative con conseguente evidente frustrazione della funzione dell'art. 334 c.p.c. di favorire l'acquiescenza.

In conclusione, dunque, non possono sottacersi dubbi e perplessità rispetto all'orientamento restrittivo in tema di impugnazioni incidentali tardive da ultimo avallato dalla Suprema Corte, per le ricadute pregiudizievoli sia da punto di vista della giustizia 'sostanziale', sia dal punto di vista della economia processuale; ricadute che potrebbero invece essere evitate grazie alla valorizzazione dell'interesse ad impugnare.

<sup>17</sup> Sulla questione neppure potranno svolgersi le tradizionali critiche che, in tema di obbligazioni solidali ad interesse comune, vengono addotte al fine di ostacolare un'interpretazione estensiva dell'art. 334 c.p.c., *ex multis* C. Consolo, *Condebito solidale fra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre più ardua (con tentativo di ritorno all'art. 471 comma 2, n.3, c.p.c. 1865)*, cit. Se infatti nell'ambito delle obbligazioni solidali, nella tradizionale ipotesi di impugnazione della condanna ad opera di uno solo dei debitori, si sostiene che il coobbligato solidale escluso dal giudizio di impugnazione possa trovare una tutela nell'ambito di un secondo nuovo processo contro l'eventuale coobbligato vittorioso, è chiaro che una siffatta possibilità non sussiste per il garantito impugnato.

*Abstract*

Con ordinanza n. 16899 del 13 giugno 2023 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva nell'ambito dei rapporti di garanzia impropria. A giudizio della Corte, nell'ipotesi di condanna del garantito e del garante e di impugnazione principale da parte di quest'ultimo della sola decisione sul rapporto di garanzia, l'impugnazione tardiva da parte del garantito della decisione sul rapporto principale è inammissibile, in quanto trattasi di cause scindibili.

In its decision No. 16899 of 13 June 2023, the Court of cassation again ruled on the legitimacy of a late cross-appeal in the context of improper guarantee relationships. In the Court's opinion, in the hypothesis of a condemnation of the guaranteed and the guarantor and the main appeal by the guarantor only concerning the part of the judgment concerning the guarantee relationship, the late cross-appeal of the guaranteed on the main relationship is inadmissible, since they are separable cases.